

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 837 DEL 18/05/2023

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE QUADRO TRA AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) A VALERE PER IL QUADRIENNIO 2023/2027: APPROVAZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 861/23

Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce:

L'attività sportiva paralimpica consiste in una attività sportiva praticata da persone disabili a ogni livello. Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Uno dei compiti istituzionali del Comitato Italiano Paralimpico, infatti, è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra persone disabili, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con Enti appartenenti al comparto socio-sanitario in cui sono attivi Unità Spinali e Centri di riabilitazione in cui attuare percorsi condivisi che consentano di avvicinare un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto attraverso lo sport.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa ULSS n. 8 Berica ha da tempo avviato una collaborazione con l'Ente in parola per promuovere l'orientamento e l'avviamento all'attività sportiva dei pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera "San Bortolo" ed affetti da paraplegia e tetraplegia da lesione midollare.

A seguito della scadenza dell'accordo triennale approvato con Deliberazione n. 777 del 22.05.2019, la Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, nonché il Direttore della UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale (RRF) di Vicenza - Unità Gravi Cerebrolesioni - Unità Spinale di Vicenza hanno espresso parere positivo alla prosecuzione della collaborazione, come da documentazione agli atti.

Con nota prot. n. 21391 del 28.02.2023 il Direttore generale dell'Azienda ULSS 8 Berica, preso atto dell'*"Avviso diretto a Istituti, aziende, centri pubblici e privati di cura appartenenti al settore sanitario, per la manifestazione d'interesse alla sottoscrizione di Convenzioni finalizzate all'avviamento alla pratica sportiva di persone con disabilità"*, pubblicato sul sito del Comitato Italia Paralimpico – Comitato Regionale Veneto, ha comunicato al Comitato stesso l'interesse al rinnovo della Convenzione tra l'ULSS n. 8 Berica e il Comitato Italiano Paralimpico per promuovere l'avviamento alla pratica sportiva di persone con disabilità.

La UOC Affari Generali, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, ha pertanto curato la predisposizione del testo della nuova "Convenzione Quadro" ai sensi dell'articolo 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241: infatti con il Decreto Legislativo 27 febbraio 2017 n. 43 rubricato *"Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della Legge 07 agosto 2015, n. 124"*, è stato costituito il Comitato Italiano Paralimpico quale ente *"con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma (..) dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (...)"*.

Dopo aver condiviso con il CIP il testo finale dell'accordo, la UOC Affari Generali ha sottoposto il medesimo alla visione della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza e del Direttore della UOC Recupero e Rieducazione Funzionale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, che hanno espresso parere favorevole, per gli aspetti di rispettiva competenza, al contenuto dell'accordo, come da documentazione agli atti.

Per quanto sopra, si fa proposta di approvare il testo della convenzione in parola, quale documento allegato parte integrante alla presente deliberazione, provvedendo di conseguenza a sottoscriverlo

digitalmente.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione Quadro tra ULSS n. 8 Berica e Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a valere per il quadriennio 2023/2027, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di provvedere, in conseguenza dell'approvazione del presente atto deliberativo, alla sottoscrizione digitale dell'accordo ed alla trasmissione del medesimo alle strutture aziendali interessate;
3. di dare atto che l'attuazione della convenzione di cui si tratta non comporta alcun onere a carico di questa Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---



CONVENZIONE QUADRO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

AZIENDA U.L.SS. n. 8 BERICA

E

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Le parti:

L'Azienda ULSS 8 Berica – Ospedale “San Bortolo”, di seguito denominata “Azienda” con sede in Vicenza in Viale Rodolfi n. 37, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, munito dei necessari poteri di firma del presente atto

e

Il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato CIP, e con sede in Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma, Codice fiscale e P. Iva 14649011005, PEC presidente@pec.comitatoparalimpico.it, nella persona del Presidente nonché legale rappresentante, Avv. Luca Pancalli

Congiuntamente denominate “le parti”

Premesso che:

- uno dei compiti istituzionali del CIP, è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra persone disabili dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con Enti appartenenti al comparto socio sanitario, tra cui le Aziende Sanitarie in cui sono attivi Unità Spinali e Centri di riabilitazione;
- il CIP ha, tra gli obiettivi del quadriennio in corso, il massimo incremento del numero di strutture socio sanitarie in cui attuare percorsi condivisi che consentano, attraverso la collaborazione fondata

sulle specifiche competenze, di condurre un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto, oltreché corretti stili di vita attraverso lo sport;

- all'interno del presidio ospedaliero San Bortolo di Vicenza insiste l'Unità Operativa Complessa (UOC) Recupero e Riabilitazione Funzionale (RRF) di Vicenza - Unità Gravi Cerebrolesioni - Unità Spinale (di seguito, per brevità, denominata "Recupero e Riabilitazione Funzionale") alla quale sono attualmente assegnati 30 posti letto;

- l'Azienda, considerata anche la scadenza della precedente convenzione in essere tra le parti, avvenuta in data 31 maggio 2022, ha manifestato il proprio interesse a rinnovare la proficua collaborazione con il CIP al fine di promuovere progetti di avviamento alla pratica sportiva paralimpica nell'ambito delle attività di riabilitazione predisposte dalla struttura ospedaliera;

- è interesse dell'Azienda, del CIP e dell'intera comunità sociale promuovere e sviluppare iniziative e progetti finalizzati all'inserimento delle persone con disabilità motoria nelle diverse discipline sportive, che possono costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico;

- l'art. 15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

Le parti s'impegnano a promuovere, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dei pazienti, l'orientamento e l'avviamento all'attività sportiva dei pazienti della struttura ospedaliera affetti da paraplegia e tetraplegia conseguente a lesione midollare, partendo dalla fase del ricovero, immediatamente successiva alla lesione, fino al momento della dimissione.

#### Articolo 2

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle parti.

Le parti, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si impegnano ad elaborare e/o modulare, con cadenza annuale, **progetti attuativi** - da sottoporre ciascuno ai rispettivi organi deliberativi - nei quali verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d'intervento e le fasi d'attuazione.

#### Articolo 3

Le Parti demandano la stesura di tali progetti a un Gruppo di Lavoro formato da un rappresentante del CIP, individuato nella persona del Presidente del Comitato Regionale Veneto o suo delegato, e da un rappresentante dell'Azienda ULSS 8 Berica, individuato dal Direttore della Direzione Medica

Ospedaliera del San Bortolo d'intesa con il Direttore della UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale (RRF) di Vicenza.

Per le attività del Gruppo di Lavoro non sono previsti oneri economico finanziari a carico delle parti.

#### Articolo 4

Il CIP si impegna a fornire all'Unità Spinale il materiale illustrativo, divulgativo e tecnico promozionale delle discipline sportive paralimpiche da proporre ai pazienti e metterà a disposizione dei fisioterapisti e dei pazienti, tecnici federali competenti nelle varie discipline. Si estende inoltre la possibilità di impiegare, all'interno delle strutture riabilitative, oltre che i tecnici federali, anche i laureati in scienze motorie, esclusivamente nella fase post acuta dei degenti ricoverati presso le strutture medesime. Il CIP si impegna a provvedere al tesseramento dei pazienti interessati, dei laureati in scienze motorie e dei tecnici coinvolti, i cui nominativi saranno riportati nel mod. Convenzionamento/Rinnovo US-CR, che prevede una copertura assicurativa RCT e infortuni durante le attività.

#### Articolo 5

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, personale e locali che rendano possibile lo svolgimento delle attività di avviamento allo sport degli utenti in cura.

Il calendario delle attività proposte sarà redatto, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera del San Bortolo e con il Direttore della UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale (RRF) di Vicenza e compatibilmente con le esigenze della struttura sanitaria e le disponibilità dei tecnici individuati dal CIP regionale.

#### Articolo 6

Le parti convengono che le azioni concordate e pianificate in attuazione della presente convenzione e di cui ai progetti attuativi richiamati all'interno dell'art. 2, sottoposto in via preventiva e consuntiva al CIP ai fini delle debite approvazioni, lasceranno indenne l'Azienda da oneri economico-finanziari. Quindi saranno a carico del CIP le spese riguardanti i tecnici, gli assistenti tecnici, il materiale sportivo e le attrezzature sportive, per come approvate dalla Giunta Nazionale in occasione dell'esame dei progetti di cui all'art. 2

#### Articolo 7

L'attività di avviamento allo sport di cui all'art. 1 sarà articolata in modo da favorire la continuità delle attività terapeutiche riabilitative programmate dall'Unità Spinale.

Potrà essere altresì attivato uno Sportello Informativo, secondo modalità e termini che saranno determinati all'interno delle progettualità di cui all'articolo 2, al fine di orientare i Pazienti che desiderino proseguire la pratica sportiva paralimpica anche in seguito alla dimissione dal Presidio Ospedaliero.

## Articolo 8

L'Azienda s'impegna affinché i soggetti coinvolti nel progetto di cui all'art. 2 che si recheranno presso le strutture interne dell'Azienda Ospedaliera, rispettino le disposizioni condivise nella presente convenzione e nel DUVRI in quanto dovuto ai sensi del Dlgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera del San Bortolo d'intesa con il Direttore della UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale (RRF) di Vicenza se lo riterrà opportuno, potrà verificare che gli operatori tecnici, individuati dal CIP e autorizzati ad accedere alla struttura, siano in possesso di requisiti di competenza per lo svolgimento delle attività che sono chiamati a svolgere e il Direttore del Servizio Territoriale potrà verificare che vengano garantite le misure di sicurezza in riferimento ai contenuti dei progetti concordati con l'Unità Spinale.

## Articolo 9

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della convenzione, il CIP e l'Azienda agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza.

Nello specifico l'Azienda resta titolare dei dati dei pazienti utilizzati esclusivamente per le finalità di terapia diagnosi e cura, meglio per finalità sanitarie per cui sono già in essere informative e consensi (laddove necessari) che esplicitano quanto previsto ai sensi degli art. 13 e 14 del RGPD. Il CIP in relazione alle finalità di trattamento connesse alla diffusione e pratica dello sport, quale autonomo titolare, resta onerato di fornire in modo chiaro e completo, ad ogni partecipante all'iniziativa oggetto della presente convenzione, le informazioni obbligatorie in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, prima della relativa partecipazione. L'Azienda e il CIP e per loro il proprio personale, autorizzato a trattare i dati ed istruito in modo specifico e per iscritto, agiscono nel pieno rispetto della vigente normativa posta a tutela della riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali.

Il CIP e l'Azienda, alla luce di quanto sopra esposto, si impegnano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività (1) l'erogazione ciascuno per suo conto, all'interessato coinvolto nelle attività oggetto della convenzione, di un'informativa privacy completa e a norma di legge (ex art. 13, GDPR, UE 2016/679); (2) limitatamente al CIP, l'acquisizione del consenso scritto dell'interessato prima della sua partecipazione alle iniziative oggetto della convenzione; (3) il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza; (4) l'adozione, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, di adeguate misure fisiche, logiche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali. Entro i limiti di quanto previsto dall'informativa fornita agli interessati, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti in relazione ai trattamenti di rispettiva titolarità. Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno a essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia della presente convenzione per qualunque causa intervenuta.



#### Articolo 10

La presente convenzione ha durata quadriennale con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'accordo e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata AR, ovvero a mezzo PEC agli indirizzi sopra riportati.

#### Articolo 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e ad imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge.

#### Articolo 12

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione delle controversie sarà competente il foro di Vicenza.

#### Articolo 13

Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dalla d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Il Direttore Generale

Maria Giuseppina Bonavina

Comitato Italiano Paralimpico

Il Presidente

Luca Pancalli

Da firmare mediante apposizione di firma digitale